SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 129-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MILITERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962

Onorevoli Senatori. — La gelosa tutela giuridica del lavoro italiano all'estero e del diritto dei lavoratori alla sicurezza sociale, specie in questi ultimi tempi, ha sempre costituito, nella dialettica dei rapporti internazionali, materia di vigile impegno per la politica e la legislazione del nostro Paese, tradizionalmente interessato da un processo migratorio di notevoli dimensioni.

Dai dati dell'Istituto centrale di statistica, riportati sulla tavola n. 41 del Compendio statistico italiano del 1961, risulta, ad esempio, che nel solo 1960 sono espatriati dall'Italia, come emigranti-lavoratori ed emigranti-familiari, 337.754 persone, di cui 263 mila 722 in Europa.

È opportuno riferirsi alle principali componenti di quest'ultima cifra, consuntiva del flusso migratorio con l'Europa nel 1960. Nei Paesi della C.E.E. sono emigrati 165.702 cittadini italiani, nell'Europa occidentale mediterranea: 97.673, di cui 89.305 nella sola Svizzera.

I predetti dati, attinenti al 1960, ed oggi, come è noto, sensibilmente aumentati, specie per quanto concerne l'emigrazione nella Svizzera (a tutt'oggi la comunità italiana in Svizzera ammonta a circa 500.000 unità), sono la più eloquente indicazione del valore umano e sociale della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962, e di cui oggi si propone, unitamente al Protocollo finale ed alle Dichiarazioni comuni, la ratifica e l'esecuzione.

La Convenzione, destinata a sostituire quella firmata a Roma il 17 ottobre 1951, e tuttavia vigente tra l'Italia e la Svizzera, è ispirata ai principi posti, dagli articoli 100 e 118 del Trattato di Roma, a base della collaborazione nel campo sociale, del diritto al lavoro, della sicurezza sociale e per il conseguente processo di ravvicinamento ed armonizzazione delle disposizioni legislative costituenti la trama normativa della materia.

La Convenzione in esame, pertanto, oltre alla rilevanza del suo contenuto pratico, ha un suo peculiare valore teoretico e tecnicogiuridico, in quanto contributo di due Nazioni alla genesi, che si auspica sempre più sollecita e sistematica, di un organico corpo di norme di diritto internazionale del lavoro e della sicurezza sociale.

Un sereno giudizio sulla validità ed efficienza operativa della Convenzione di cui si propone la ratifica può essere fondato sull'esame comparativo tra la Convenzione del 17 ottobre 1951 e la nuova.

Dal contesto normativo della nuova Convenzione si enucleano le seguenti, principal differenze, rispetto alle forme previdenziali considerate dalla precedente Convenzione:

- 1) la Convenzione del 1951 è limitata alla sola assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti; la Convenzione del 14 dicembre 1962 (vedi articolo 1) prevede invece l'assicurazione per i seguenti eventi: invalidità, vecchiaia e superstiti, infortunî sul lavoro e non professionali, malattie professionali, assegni familiari, limitati, peraltro, dalla legislazione svizzera ai soli lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini;
- 2) la concessione di « rendite straordinarie » è estesa anche ai cittadini italiani residenti nella Svizzera;
- 3) in materia di assicurazioni infortuni e malattie professionali, la nuova Convenzione non soltanto elimina ogni riduzione delle rendite in caso di infortunio non professionale (articolo 23, paragrafo 1), ma introduce tra l'Italia e la Svizzera le stesse regole in vigore tra i Paesi legati all'Italia da un regime convenzionale: in particolare, il diritto a conservare le prestazioni, ivi comprese quelle sanitarie, in caso di rimpatrio dopo il verificarsi dell'evento infortunistico (articolo 24, paragrafo 2);
- 4) in materia di assegni familiari a categorie diverse dai lavoratori agricoli e piccoli contadini, le legislazioni cantonali svizzere, in base alla nuova Convenzione, s'impegnano ad estendere gli assegni anche alle altre categorie, e già risulta che quasi tutti i Cantoni hanno innovato la propria legislazione, per riconoscere il diritto agli assegni familiari ai lavoratori italiani ed ai familiari residenti in Italia;
- 5) per quanto concerne l'assicurazione malattia, la nuova Convenzione non fissa criteri, perchè la materia è regolata non da

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

leggi federali, ma da leggi cantonali. Peraltro, nel protocollo aggiuntivo alla nuova Convenzione, è sancito l'impegno per i datori di lavoro svizzeri a provvedere con un'assicurazione privata di malattia, pur restando i relativi oneri a carico dei lavoratori.

La Convenzione in esame, osserva anche la 10^a Commissione del Senato nel suo parere, pur non rappresentando l'ideale dal punto di vista delle prestazioni assicurative, costituisce, tuttavia, l'optimum delle pattuizioni previdenziali, nella presente fase del sistema previdenziale svizzero (modificato ed aggiornato soltanto da una legge federale del 1960), e rappresenta un notevole passo verso l'adeguamento tra le legislazioni sociali dei due Paesi.

Per la fedele esecuzione della nuova regolamentazione, la parte quarta della Convenzione, contenente disposizioni di applicazione, nell'articolo 22 predispone gli organi e le procedure di garanzia: per la retta applicazione esecutiva, per la composizione di eventuali controversie, nonchè per la formulazione di proposte di revisione della Convenzione stessa.

I due Governi contraenti designeranno, all'esercizio delle predette funzioni di controllo e di arbitrato, una Commissione mista paritetica ed un Organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e di un Presidente appartenente ad un Paese terzo.

Per l'esercizio delle generali funzioni di tutela e di assistenza delle comunità italiane all'estero, la 3^a Commissione coglie l'occasione per auspicare, ancora una volta e vivamente, il più organico e rapido potenziamento delle nostre rappresentanze consolari all'estero e nella Svizzera in modo particolare.

Dall'esame del contenuto normativo e dell'articolazione esecutiva della nuova Convenzione, risulta, chiaramente, che la Convenzione garantisce un trattamento previdenziale di parità tra lavoratori svizzeri editaliani, offre, nel sistema di parità, una tutela previdenziale migliore di quella prevista dalla Convenzione del 1951 e costituisce l'optimum delle pattuizioni previdenziali nelle presenti circostanze. Pertanto la 3ª Commissione propone al Senato la più sollecita ratifica della Convenzione.

MILITERNI, relatore

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.